



Casa di Riposo - Santa Famiglia del Sacro Cuore
Via delle Vigne Nuove, 459 - 00139 Roma
Partita IVA: 01104651003 - CF: 02703320586 - Autorizzazione: CD/47463/2013
info@comeinfamiglia.it - Tel. 06 87130963

REGOLAMENTO

ART. 1

FINALITÀ DELLA STRUTTURA

La Casa di Riposo “Santa Famiglia del Sacro Cuore” - Come in Famiglia ha la finalità di dare alle signore anziane autosufficienti, che per scelta autonoma preferiscono usufruire dei servizi collettivi, ospitalità serena in un ambiente confortevole, nel massimo rispetto della persona, sia sotto il profilo civile, sia sotto quello religioso morale.

Con la sottoscrizione del presente regolamento le ospiti si impegnano a rispettare le norme ivi contenute.

ART. 2

UTENZA

Nella Casa di Riposo, per le sue caratteristiche tecniche gestionali, possono essere ospitate solo persone anziane in età pensionabile, di sesso femminile, autosufficienti e non affette da malattie contagiose, disturbi psichici o gravi patologie o pluripatologie, dopo un periodo di prova di trenta giorni.

Spetta alla Direzione della Casa di Riposo valutare, a suo insindacabile giudizio, se il periodo di prova abbia avuto esito positivo e se sussistano i presupposti fisici e medici per l'accettazione dell'Ospite nella suddetta Casa. Qualora siano disponibili camere, sono previsti anche soggiorni a tempo determinato non inferiori ad un mese.

ART. 3

MODALITÀ DI AMMISSIONE

L'accettazione nella Casa di Riposo avverrà dopo un mese di prova.

Al momento dell'ammissione, l'Ospite è tenuto a presentare i seguenti documenti:

- documento d'identità;
- tessera S.S.N.;
- eventuale tessera esenzione tickets sanitari;
- certificazioni sanitarie o cartelle cliniche.

Al momento dell'entrata nella Casa di Riposo, dovrà essere corrisposto anticipatamente, anche per il solo mese di prova, il canone mensile. Dopo il mese di prova, oltre il canone mensile, dovrà essere corrisposto, quale deposito cauzionale infruttifero, il 40% dell'importo della retta.

Per la tutela delle ospiti, sarà richiesto a un familiare o ad altra persona garante di impegnarsi formalmente con atto scritto:

- ad essere reperibile per eventuali comunicazioni o decisioni urgenti;
- ad essere disponibile a provvedere a eventuali necessità dell'Ospite (acquisto indumenti, materiale per igiene personale ecc.);
- alla solvenza della retta o a eventuali spese impreviste (spese sanitarie impreviste, servizio tintoria ecc.);
- a comunicare le condizioni di salute dell'Ospite e le terapie mediche in atto.

ART. 4

ASSISTENZA SANITARIA

Il controllo generale sanitario è affidato dalla Direzione della Casa di Riposo ad un medico di sua fiducia, appartenente al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). L'Ospite potrà richiedere, dopo l'esito positivo del periodo di prova, le prestazioni di detto medico o di altro appartenente al S.S.N. medesimo.

Qualora sia scelto il medico di fiducia della Casa di Riposo, la Direzione provvederà alla visita medica mensile nella medesima e alla cartella sanitaria che sarà periodicamente aggiornata con le condizioni di salute dell'Ospite.

Nel caso in cui l'Ospite necessiti di visite specialistiche, fisioterapie e/o ricoveri in struttura ospedaliera, sarà data immediata comunicazione ai familiari, che saranno tenuti a provvedere in proprio al trasporto, all'accompagnamento e all'assistenza.

Prescrizioni di sanitari diversi dal curante (medico operante nella Casa) dovranno essere convalidate dal medico della suddetta Casa che le trascriverà nell'apposita cartella sanitaria.

A tutela della salute dell'ospite, durante il mese di prova o il soggiorno temporaneo, l'Ospite stessa o la persona garante consegneranno i farmaci per la terapia giornaliera alla suora incaricata.

Non è consentito conservare nella propria camera farmaci, fatti salvi quelli da automedicazione. È buona norma, tuttavia, che anche per l'utilizzo di questi ultimi sia informata la suora incaricata.

Le indisposizioni di carattere leggero, di breve durata, saranno curate nella stanza dell'Ospite; in caso di patologie acute gravi che rendessero necessarie cure ed assistenza specializzate, l'Ospite sarà ricoverato in ambiente ospedaliero, previa comunicazione al familiare o alla persona garante.

ART. 5

CORREDO

L'Ospite dovrà portare con sé un corredo sufficiente di cui poter disporre in qualsiasi momento: biancheria intima, vestaglia, abiti, scarpe, ecc.

La famiglia o il garante dovrà provvedere a reintegrare il corredo usurato, qualora l'Ospite non sia in grado di provvedervi da sola.

La Casa di Riposo fornirà: lenzuola, federe e corredo bagno. Il lavaggio degli indumenti personali è a carico dell'Ospite

ART. 6

VITTO

Il menù giornaliero è predisposto in collaborazione con il sanitario della Casa di Riposo e nei limiti del possibile potrà variare, per necessità di salute certificate dal medico.

I pasti vengono di norma consumati nell'apposita sala da pranzo; in caso di indisposizione dell'ospite il pasto potrà essere servito in camera per il periodo strettamente necessario.

Si declina qualsiasi responsabilità per i cibi portati alle Ospiti e conservati nei frigoriferi personali in quanto non soggetti a controllo della Direzione della Casa di Riposo. L'utilizzo di bevande alcoliche al di fuori di quelle offerte dalla Casa di Riposo andrà segnalato alla medesima.

ART. 7

RETTA

La retta va pagata anticipatamente entro il 10 del mese di competenza insieme ad eventuali oneri accessori (climatizzatore personale, spese sanitarie extra), e comprende vitto e alloggio dell'Ospite.

Ogni aumento della retta andrà in vigore dal mese di Gennaio dell'anno solare corrente. Se la disponibilità finanziaria dell'Ospite non arrivasse a coprire la retta stabilita, sarà la famiglia o la persona garante che dovrà contribuire per la parte restante ex art. 433 c.c.

ART. 8

ASSENZE

Se l'Ospite si assenta dalla Casa di Riposo per più di 15 giorni per malattia o per altro motivo, ha diritto a pagare 2/3 della retta. È necessario comunicare preventivamente per iscritto la data di uscita e quella di presunto rientro, oltre ad un recapito telefonico.

Durante le assenze l'Ospite dovrà lasciare chiusa la propria camera depositando la chiave in portineria e

delegando per iscritto persona di sua fiducia a entrarvi durante la sua assenza. Non si assume alcuna responsabilità per valori o altri oggetti lasciati incustoditi.

ART. 8 BIS

ASSENZE TEMPORANEE

Ogni volta che l'Ospite si assenta temporaneamente dalla Casa di Riposo, è tenuta, a norma di legge, a firmare il quaderno delle uscite temporanee delle Ospiti, al momento del suo rientro.

ART. 9

AUTONOMIA DELL'OSPITE E VISITE

L'Ospite gode della massima libertà, salvo limitazioni imposte dallo stato di salute. Può uscire dalla Casa di Riposo ed è tenuto a rientrarvi entro le ore 18:30; in caso di pernottamento esterno è obbligatorio avvertire la Direzione.

L'Ospite può ricevere visite durante le ore del mattino (9:30 - 11:30) e del pomeriggio (16:00 - 18:30), evitando le ore dei pasti e del riposo al fine di non recare disturbo.

Non è consentito far pernottare alcuna persona nella propria camera, ad eccezione, concessa solo dalla Direzione, di indisposizione temporanea dell'Ospite.

Qualora l'Ospite necessitasse di assistenza per un breve periodo, questa sarà prestata con personale di fiducia della Casa di Riposo, con onere economico a carico dell'Ospite.

ART. 10

DIMISSIONI DELL'OSPITE

La Direzione potrà allontanare l'Ospite in qualsiasi momento con provvedimento di urgenza, previo preavviso di 10 giorni, mediante lettera da consegnare all'Ospite da firmare per ricevuta o in mancanza, mediante lettera raccomandata A/R indirizzata al familiare o al garante, nei seguenti casi:

- condotta sconveniente e/o incompatibile con la vita comunitaria;
- grave comportamento scorretto all'interno della struttura da parte dei familiari o conoscenti dell'Ospite;
- gravi infrazioni al regolamento interno;
- morosità nel pagamento della retta per un mese da parte dell'Ospite o del familiare o persona garante, fermo restando la rivalsa sulla garanzia prestata attraverso il versamento cauzionale;
- in caso di perdita del requisito di autosufficienza, che sarà stabilita su inderogabile giudizio del medico di fiducia dell'Istituto.

I suddetti casi si applicano anche ai soggiorni temporanei.

Nel caso in cui le dimissioni siano richieste dall'Ospite o dai familiari o dalla persona garante, dovrà essere dato preavviso scritto almeno con un mese di anticipo; nel caso in cui ciò non avvenisse, il pagamento della retta per il mese in corso dovrà essere effettuato per intero, senza tenere in considerazione la data di dimissione.

In caso di decesso la retta dovuta sarà calcolata tenendo conto del giorno del decesso.

La Direzione potrà disporre della camera dell'ospite a pieno diritto e senza che siano necessarie formalità giudiziarie nei seguenti casi:

- quando l'ospite avrà provveduto alla disdetta con lettera indirizzata alla Direzione con almeno 10 giorni di preavviso;
- in caso di decesso dell'Ospite;
- quando l'Ospite lasciasse la camera per più di 30 giorni senza averne dato comunicazione o senza aver giustificato la sua assenza alla Direzione della Casa di Riposo.

ART. 11

USO DELLE CAMERE

L'uso della stanza obbliga l'Ospite a mantenerla e restituirla in buono stato.

Al momento della sua uscita, dovrà essere corrisposto per eventuali danni il relativo valore a titolo di risarcimento.

All'interno delle camere assegnate l'ospite potrà fruire degli arredi messi a disposizione per custodire gli effetti personali.

Compatibilmente con lo spazio a disposizione e sempre che non sia pregiudicata la possibilità di agevole movimento, l'Ospite potrà usufruire anche di oggetti personali. Nella stanza si potranno installare apparecchi video e radiofonici di proprietà, purché di dimensioni accettabili e compatibili con la configurazione della camera, previa autorizzazione della Direzione.

L'Ospite s'impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione qualsiasi anomalo o mancato funzionamento degli impianti della propria camera e a consentire l'ingresso per controlli o riparazioni.

Dovrà essere inoltre consentito alle persone incaricate delle pulizie di entrare nelle camere per la relativa pulizia, lasciandole libere dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

ART. 12

COMPORAMENTO DELL'OSPITE

Le Ospiti devono avere un aspetto curato della propria persona, tenere un comportamento dignitoso ed osservare tra loro rapporti di benevolenza.

È fatto divieto all'Ospite di molestare le altre residenti della Casa di Riposo.

Nell'interesse generale della comunità si ricorda che è SEVERAMENTE PROIBITO:

- fumare nei luoghi comuni come previsto dalla legge, o fumare a letto per motivi di incolumità;
- utilizzare televisori e radio a volume non idoneo (nelle ore di riposo è preferibile l'utilizzo di cuffie);
- utilizzare in camera apparecchi pericolosi (stufe, ferri da stiro, fornelli elettrici, termocoperte, ecc.);
- stendere capi di biancheria fuori delle finestre;
- gettare qualsiasi oggetto dalle finestre;
- vuotare nelle condutture materiale che possa ostruire le medesime o comunque nuocere al regolare funzionamento delle stesse;
- tenere vasi di fiori od altri oggetti sui davanzali, tali da costituire pericolo per le persone che passano o sostano sotto le finestre;
- sostare nei luoghi di passaggio (ingresso, portineria) o circolare nelle parti comuni con abbigliamento non idoneo;
- far manomettere da persone estranee impianti elettrici o idraulici della propria camera, provvedendo in maniera autonoma a riparazioni, installazioni o sostituzioni di qualsiasi tipo;
- tenere animali di qualsiasi specie.

ART. 13

RAPPORTI CON IL PERSONALE

L'Ospite non potrà pretendere dal personale alcuna prestazione al di fuori del normale programma di servizio e del presente regolamento.

Per richieste straordinarie o segnalazioni di inadempienza del servizio sarà necessario rivolgersi direttamente alla Direzione.

ART. 14

ALTRE DISPOSIZIONI

La Casa di Riposo si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento; il suddetto ha validità di un anno solare.

ART. 15

NORME TRANSITORIE

In caso di contenzioso, per tutto quanto qui non espressamente indicato, si richiamano le norme del Codice Civile

Il Foro di competenza è il Tribunale di Roma.



OSPITE A TEMPO DETERMINATO

..... Firma

Documento d'identità* n.

OSPITE A TEMPO INDETERMINATO

..... Firma

Documento d'identità* n.

LA PERSONA GARANTE PER CONOSCENZA E ACCETTAZIONE

..... Firma

Documento d'identità* n.

* Allegare fotocopia documento identità